HOTELA

L'ASSICURAZIONE SOCIALE

Assicurazione complementare alla Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni

Informazioni ai clienti e

Condizioni generali d'assicurazione

Edizione: 05.2021

Rue de la Gare 18 • Case Postale 1251 • 1820 Montreux 1 • T. 021 962 49 49 • info@hotela.ch • www.hotela.ch

Sommario

Informazione ai clienti **3**
Rischi assicurati 3
Estensione della copertura assicurativa 3
Principali esclusioni 3
Premi 3
Gli obblighi principali dello stipulante 3
Durata del contratto 3
Fine del contratto 3
Protezione dei dati 4
Nota conclusiva 4

Condizioni generali d'assicurazione **5**

I. Basi contrattuali e referenze legali 5

II. Estensione dell'assicurazione 5
Articolo 1 - Persone assicurate 5
Articolo 2 - Oggetto dell'assicurazione 5
Articolo 3 - Validità territoriale 5
Articolo 4 - Riduzioni e rifiuto delle prestazioni 5

III. Prestazioni 5
Articolo 5 - Decesso 5
Articolo 6 - Invalidità 6
Articolo 7 - Indennità giornaliere in caso d'incapacità lavorativa 8
Articolo 8 - Spese di guarigione 8
Articolo 9 - Rischio speciale / deduzione per ricovero ospedaliero 9
Articolo 10 - Lacune d'assicurazione 10
Articolo 11 - Calcolo delle prestazioni nell'assicurazione secondo il sistema dei salari 10

IV. Sinistri 10
Articolo 12 - Obblighi 10
Articolo 13 - Concorso di malattie e d'infermità 11
Articolo 14 - Imputazione sulle pretese di responsabilità civile 11
Articolo 15 - Cessione dei diritti 11

V. Durata e validità dell'assicurazione per ogni persona assicurata 11
Articolo 16 - Inizio e fine della copertura assicurativa 11

VI. Durata del contratto 11
Articolo 17 - Inizio del contratto 11
Articolo 18 - Fine del contratto 11
Articolo 19 - Diritto di disdetta 11

VII. Premi 12
Articolo 20 - Base di calcolo del premio 12
Articolo 21 - Conteggio dei premi 12
Articolo 22 - Pagamento con acconti 12
Articolo 23 - Scadenza 12
Articolo 24 - Diffida 12
Articolo 25 - Modifica della tariffa dei premi 12
Articolo 26 - Partecipazione alle eccedenze 12

VIII. Disposizioni finali 12
Articolo 27 - Comunicazioni 12
Articolo 28 - Foro giuridico 13

Rue de la Gare 18 • Case Postale 1251 • 1820 Montreux 1 • T. 021 962 49 49 • info@hotela.ch • www.hotela.ch

Informazione ai clienti

Il vostro partner contrattuale è HOTELA Assicurazioni SA, Rue de la Gare 18, Casella postale 1251, 1820 Montreux (di seguito HOTELA).

Rischi assicurati

Nell'assicurazione collettiva in complemento alla Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF), possono essere assicurati a scelta:

- la perdita di guadagno in caso d'incapacità lavorativa dovuta a un infortunio;
- la deduzione o il rifiuto di prestazioni stabiliti nell'ambito della LAINF per gli infortuni dovuti a gravi negligenze o atti temerari;
- l'onere salariale corrispondente alla differenza tra la copertura assicurativa LAINF e quanto stabilito da un'eventuale convenzione collettiva di lavoro;
- il decesso e l'invalidità;
- le spese di guarigione.

Estensione della copertura assicurativa

L'assicurazione contro gli infortuni collettiva in complemento alla LAINF garantisce le prestazioni previste nel contratto per i rischi che avete scelto di assicurare. Può trattarsi di:

- un'indennità giornaliera, in percentuale del salario assicurato, in caso d'incapacità lavorativa dovuta a un evento assicurato (assicurazione di danni);
- un'indennità corrispondente all'eventuale deduzione operata dall'assicuratore LAINF (assicurazione di danni);
- un capitale in caso di decesso o d'invalidità (assicurazione di somme);
- diverse prestazioni per cure e rimborso delle spese mediche non coperte dall'assicurazione di base LAINF (assicurazione di danni).

Per maggiori dettagli sull'argomento, vi invitiamo a consultare le Condizioni generali d'assicurazione (CGA), qui di seguito.

Principali esclusioni

Le esclusioni e le limitazioni di responsabilità sono disciplinate nelle Condizioni generali d'assicurazione (CGA), qui di seguito, e/o nelle Condizioni particolari d'assicurazione (CPA). Sono inoltre esclusi:

- gli infortuni per i quali non vengono erogate prestazioni di alcun genere dall'assicurazione di base LAINF.

Per maggiori dettagli sull'argomento, vi invitiamo a consultare le suddette condizioni.

Premi

Il premio è la controprestazione per la copertura assicurativa garantita da HOTELA. L'importo del premio dipende in particolare dalla copertura scelta.

Gli obblighi principali dello stipulante

Quali stipulanti siete tenuti a:

- rispondere in modo preciso ed esauriente alle domande formulate nella richiesta di affiliazione nonché in ogni altro documento che vi verrà sottoposto da HOTELA;
- pagare il premio entro i termini stabiliti;
- informare i vostri collaboratori dell'essenziale del tenore del contratto d'assicurazione, delle modifiche che sono effettuate o della dissoluzione del contratto e anche della possibilità di prolungare la copertura LAINF stipulando un'assicurazione per convenzione per le persone che lasciano l'azienda. Se l'assicurazione obbligatoria LAINF è stata stipulata anche con HOTELA, quest'ultima mette a disposizione dello stipulante tutti i documenti a tal fine;
- notificare immediatamente, ma al più tardi entro 30 giorni, qualsiasi infortunio a HOTELA. In caso di decesso della persona assicurata a seguito dell'infortunio, il caso deve essere annunciato entro 24 ore dall'evento;
- informare HOTELA di qualsiasi aggravamento o diminuzione del rischio in corso di contratto.

Gli altri doveri di vostra competenza sono menzionati nel contratto d'assicurazione, nelle Condizioni generali d'assicurazione (CGA), nelle eventuali Condizioni particolari d'assicurazione (CPA) e nella Legge sul contratto d'assicurazione (LCA).

Durata del contratto

Il contratto d'assicurazione è concluso per tre anni e si rinnova automaticamente alla scadenza per un nuovo anno, se non è stato rescisso nel frattempo.

Fine del contratto

Il contratto decade alla data di scadenza indicata nello stesso. Si rinnova tacitamente di anno in anno se non viene disdetto, per iscritto o in altra forma che consenta la prova per testo, almeno tre mesi prima della sua scadenza.

Eventuali altre ragioni di disdetta sono indicate nelle Condizioni generali d'assicurazione (CGA).

Rue de la Gare 18 • Case Postale 1251 • 1820 Montreux 1 • T. 021 962 49 49 • info@hotela.ch • www.hotela.ch

Protezione dei dati

HOTELA tratta i dati personali nel rispetto delle disposizioni legali sulla protezione dei dati. Troverete tutte le informazioni riguardante il trattamento dei dati, compresa la trasmissione dei dati che ci riserviamo di effettuare, nella nostra dichiarazione sulla protezione dei dati:

http://hotela.ch/it/sicurezza-e-protezione-dei-dati

Nota conclusiva

Troverete tutte le informazioni necessarie sul nostro sito internet www.hotela.ch

Se desiderate informazioni più dettagliate o un consiglio personalizzato, non esitate a contattarci. Saremo lieti di aiutarvi.

Rue de la Gare 18 • Case Postale 1251 • 1820 Montreux 1 • T. 021 962 49 49 • info@hotela.ch • www.hotela.ch

Condizioni generali d’assicurazione

I. Basi contrattuali e referenze legali

I diritti e gli obblighi delle parti contraenti derivano:

- dalla domanda di affiliazione e/o dal contratto di adesione, dalle Condizioni generali d’assicurazione (CGA), da eventuali Condizioni particolari d’assicurazione (CPA) e da eventuali clausole addizionali al contratto;
- dalla Legge federale del 2 aprile 1908 sul contratto d’assicurazione (LCA);
- dalle dichiarazioni scritte o in altra forma che consenta la prova per testo rese dallo stipulante nell’ambito della domanda di affiliazione.

Le basi giuridiche fanno riferimento alle seguenti disposizioni:

- Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (di seguito LAINF);
- Ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni (di seguito OAINF);
- Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal);
- Codice delle obbligazioni (CO).

II. Estensione dell’assicurazione

Articolo 1 - Persone assicurate

Sono assicurate le persone o i gruppi di persone designati nella domanda di affiliazione che sono assoggettati a titolo obbligatorio o facoltativo all’assicurazione contro gli infortuni LAINF per l’attività assicurata nel presente contratto.

Articolo 2 - Oggetto dell’assicurazione

L’assicurazione copre gli infortuni professionali, gli infortuni non professionali e le malattie professionali conformemente alla Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF) che si verificano (infortuni professionali e non professionali) o sono causati (malattie professionali) nel corso della validità della presente assicurazione complementare.

Per gli impiegati a tempo parziale che, in considerazione del loro tempo lavorativo all’interno della società assicurata, sono coperti dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni solo per gli infortuni e le malattie professionali, l’assicurazione complementare LAINF si limita ugualmente a coprire gli infortuni e le malattie professionali.

Per queste persone, gli infortuni che si verificano durante il tragitto tra il domicilio e il luogo di lavoro sono considerati infortuni professionali.

Nelle disposizioni a partire dall’articolo 5, il termine infortunio viene utilizzato per indicare sia gli infortuni professionali e non professionali che le malattie professionali.

Articolo 3 - Validità territoriale

Si applicano le disposizioni della LAINF.

Articolo 4 - Riduzioni e rifiuto delle prestazioni

Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni professionali, gli infortuni non professionali e le malattie professionali che non danno diritto ad alcuna prestazione conformemente alla LAINF e alla OAINF.

Il tasso di riduzione applicato dall'assicuratore LAINF si estende all'insieme delle prestazioni garantite dall'assicurazione complementare.

Tuttavia, HOTELA rinuncia a ridurre o rifiutare le sue prestazioni quando gli infortuni sono stati causati da una negligenza grave (art. 37 cpv. 2 LAINF) o da un atto temerario (art. 50 OAINF).

III. Prestazioni

Articolo 5 - Decesso

5.1 Beneficiari

Se la persona assicurata muore entro 5 anni a seguito di un infortunio, HOTELA versa la somma assicurata in caso di decesso a uno dei seguenti gruppi di persone nell’ordine qui sotto indicato, essendo ogni gruppo beneficiario solo in assenza del precedente:

- al coniuge o partner registrato conformemente alla Legge federale sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali e, in parti uguali, tra i figli che soddisfano tutte le condizioni che danno diritto a una rendita ai sensi della LAINF, essendo l’indennità ripartita tra queste due categorie di aventi diritto; in caso di premorte di un figlio, la sua parte sarà versata ai suoi discendenti. Se non ci sono discendenti, la sua parte sarà versata agli altri figli, in parti uguali. Se non ci sono figli, l’intero capitale di decesso spetta al coniuge o al partner registrato e viceversa;
- ai genitori della persona assicurata, in parti uguali;
- ai fratelli e sorelle della persona assicurata, in parti uguali. In caso di premorte di un fratello o di una sorella, la sua parte sarà versata ai suoi discendenti. Se non ci sono discendenti, la sua parte sarà versata ai suoi fratelli e sorelle, in parti uguali. I figliastri e i figli in affido sono assimilati ai figli germani. Sono considerati figli in affido quelli che, al momento dell’infortunio, erano accolti per assumerne gratuitamente e durevolmente le spese di mantenimento e di educazione.

Rue de la Gare 18 • Case Postale 1251 • 1820 Montreux 1 • T. 021 962 49 49 • info@hotela.ch • www.hotela.ch

Se la persona assicurata non ha ancora 16 anni, la prestazione in caso di decesso ammonta al massimo a CHF 20'000.-.

5.2 Restrizione della copertura

La persona che ha causato intenzionalmente il decesso della persona assicurata perde il diritto alle prestazioni.

La persona che ha provocato il decesso della persona assicurata per negligenza grave, si vedrà ridurre, o in casi particolarmente gravi, anche rifiutare le prestazioni in contanti a cui avrebbe avuto diritto.

5.3 Assenza di superstiti

In assenza di superstiti citati al cap. 5.1 qui sopra, HOTELA prenderà a carico solo la parte delle spese funebri, nella misura in cui non sono stati pagati da un altro assicuratore o da un terzo responsabile, fino a un massimo del 10% della somma assicurata prevista in caso di decesso.

5.4 Concorrenza con altre prestazioni

In caso di decesso, eventuali prestazioni in caso d'invalidità già pagate per le conseguenze dello stesso infortunio vengono detratte dalle prestazioni.

5.5 Proroga del diritto al salario in caso di decesso della persona assicurata

In caso di decesso della persona assicurata a seguito di un infortunio assicurato, HOTELA versa il salario dello stipulante conformemente all'art. 338 cpv. 2 del CO, a condizione che sia assicurato un capitale in caso di decesso. L'importo si basa sul salario assicurato fino al salario massico assicurabile. Non si tiene conto dell'obbligo dello stipulante di continuare a pagare il salario per un periodo di tempo più lungo conformemente alle disposizioni di legge.

Questa prestazione viene corrisposta in aggiunta al capitale assicurato in caso di decesso. L'indennità viene corrisposta allo stipulante se paga il salario dovuto ai superstiti.

Articolo 6 - Invalidità

6.1 Capitale in caso d'invalidità

In caso d'invalidità presunta definitiva sopraggiunta in un termine di 5 anni a partire dal giorno dell'infortunio, HOTELA paga il capitale d'invalidità, il quale è determinato dal tasso d'invalidità, dalla somma d'assicurazione convenuta dal contratto e dalla variante di progressione scelta. Non importa se ciò comporta o meno una perdita di guadagno.

6.2 Grado d'invalidità

Il grado d'invalidità è determinato in base agli accertamenti medici effettuati in funzione delle disposizioni che figurano nell'Allegato 3 dell'OAINF (Calcolo dell'indennità per menomazione dell'integrità). HOTELA si riserva il diritto di designare, a sue spese, un esperto medico per fissare il tasso d'invalidità.

Se le parti del corpo colpite dall'infortunio avevano già perso parzialmente in precedenza la loro integrità o funzione, il tasso d'invalidità preesistente, calcolato secondo i principi di cui sopra, sarà dedotto dal grado d'invalidità constatato dopo l'infortunio.

Per le menomazioni che non figurano nell'elenco, la scala sarà applicata per analogia, tenendo conto della gravità della menomazione. Il grado d'invalidità non può comunque mai superare il 100%.

6.3 Variante di prestazione

Il capitale d'invalidità è calcolato secondo la variante di progressione scelta A, B o C. Il capitale, espresso in percentuale della somma d'assicurazione convenuta per l'invalidità, è il seguente:

***Prestazioni in % della somma d'assicurazione**

Grado d'invalidità	Variante		
	A*	B*	C*
100	225	350	100
99	222	345	100
98	219	340	100
97	216	335	100
96	213	330	100
95	210	325	100
94	207	320	100
93	204	315	100
92	201	310	100
91	198	305	100
90	195	300	100
89	192	295	100
88	189	290	100
87	186	285	100
86	183	280	100
85	180	275	100
84	177	270	100
83	174	265	100
82	171	260	100
81	168	255	100
80	165	250	100
79	162	245	100
78	159	240	100
77	156	235	100
76	153	230	100
75	150	225	100
74	147	220	100
73	144	215	100
72	141	210	100
71	138	205	100
70	135	200	100

Rue de la Gare 18 • Case Postale 1251 • 1820 Montreux 1 • T. 021 962 49 49 • info@hotela.ch • www.hotela.ch

***Prestazioni in % della somma d'assicurazione**

Grado d'invalidità	Variante		
	A*	B*	C*
69	132	195	100
68	129	190	100
67	126	185	100
66	123	180	100
65	120	175	100
64	117	170	100
63	114	165	100
62	111	160	100
61	108	155	100
60	105	150	100
59	102	145	100
58	99	140	100
57	96	135	100
56	93	130	100
55	90	125	100
54	87	120	100
53	84	115	100
52	81	110	100
51	78	105	100
50	75	100	100
49	73	97	99
48	71	94	98
47	69	91	97
46	67	88	96
45	65	85	95
44	63	82	94
43	61	79	93
42	59	76	92
41	57	73	91
40	55	70	90
39	53	67	89
38	51	64	88
37	49	61	87
36	47	58	86
35	45	55	85
34	43	52	84
33	41	49	83
32	39	46	82
31	37	43	81
30	35	40	80
29	33	37	79
28	31	34	78
27	29	31	77
26	27	28	76
25	25	25	75
24	24	24	72
23	23	23	69
22	22	22	66

***Prestazioni in % della somma d'assicurazione**

Grado d'invalidità	Variante		
	A*	B*	C*
21	21	21	63
20	20	20	60
19	19	19	57
18	18	18	54
17	17	17	51
16	16	16	48
15	15	15	45
14	14	14	42
13	13	13	39
12	12	12	36
11	11	11	33
10	10	10	30
9	9	9	27
8	8	8	24
7	7	7	21
6	6	6	18
5	5	5	15
4	4	4	12
3	3	3	9
2	2	2	6
1	1	1	3

6.4 Esigibilità della prestazione

Le prestazioni dovute diventano esigibili non appena viene accertata la presunta invalidità permanente e cessa il pagamento di un'eventuale indennità giornaliera.

6.5 Danni estetici

Se l'infortunio provoca deturpazioni gravi e permanenti (ad es. cicatrici) per le quali non è previsto alcun capitale in caso d'invalidità assicurato, HOTELA versa le seguenti prestazioni:

- 10% del capitale d'invalidità assicurato nel contratto in caso di deturpazione del viso;
- 5% del capitale d'invalidità assicurato nel contratto in caso di deturpazione di altre parti del corpo normalmente visibili.

La prestazioni per i danni estetici è limitata a CHF 20'000.- per sinistro.

6.6 Riqualificazione professionale

Se una persona assicurata in incapacità al lavoro di lunga data a seguito di un infortunio deve riqualificarsi professionalmente, HOTELA assume i costi effettivi sulla base di giustificativi e a condizione che il provvedimento professionale previsto consenta alla persona assicurata di ridurre in futuro l'incapacità di guadagno risultante dall'infortunio.

Rue de la Gare 18 • Case Postale 1251 • 1820 Montreux 1 • T. 021 962 49 49 • info@hotela.ch • www.hotela.ch

Le spese di riqualificazione professionale sono detratte dal diritto al capitale d'invalidità. Sono coperte solo in modo sussidiario all'intervento di un'assicurazione sociale.

Articolo 7 - Indennità giornaliere in caso d'incapacità lavorativa

7.1 Diritto e durata delle prestazioni

In caso d'incapacità lavorativa temporanea constatata dal medico, HOTELA versa per ogni giorno dell'anno l'indennità convenuta, a condizione che la persona assicurata abbia diritto a un'indennità giornaliera ai sensi dell'assicurazione contro gli infortuni LAINF.

L'indennità giornaliera è versata, per infortunio, al massimo durante 730 giorni, nell'arco di 5 anni a partire dal giorno dell'infortunio. In caso d'incapacità lavorativa parziale, l'indennità giornaliera è ridotta proporzionalmente al grado di capacità lavorativa.

7.2 Periodo d'attesa

Per il giorno dell'infortunio non viene versata alcuna prestazione. Se è stato convenuto un termine d'attesa, esso comincia a decorrere il giorno seguente l'infortunio. Per il calcolo del periodo d'attesa, i giorni d'incapacità lavorativa totale o parziale vengono contati come giorni interi.

7.3 Calcolo delle prestazioni

Assicurazione nell'ambito dei salari LAINF

L'indennità giornaliera è calcolata sulla base del salario determinante per il calcolo della stessa nell'ambito dell'assicurazione contro gli infortuni LAINF.

Assicurazione nell'ambito della quota eccedente il salario LAINF

È considerata salario eccedente la parte del salario che eccede il massimo LAINF. Il salario massimo assicurabile (LAINF + eccedente) per persona e per anno ammonta a 2.5 volte l'importo massimo del guadagno annuale assicurato ai sensi dell'art. 22 cpv. 1 OAINF.

Per le persone assicurate a titolo facoltativo ai sensi della LAINF, il salario concordato ai sensi dell'art. 138 OAINF serve come base per determinare le prestazioni assicurative.

7.4 Prestazioni di terzi

Se la persona assicurata o l'avente diritto ha ugualmente diritto a prestazioni di assicurazioni sociali (ad es. assicurazioni federali vecchiaia, invalidità, malattia, infortunio, disoccupazione o militare), della previdenza professionale (obbligatoria e sovraobbligatoria), di un altro assicuratore danni o di un terzo responsabile, HOTELA integra queste prestazioni di terzi fino a concorrenza dell'importo delle prestazioni assicurate in base al presente contratto.

7.5 Regresso da parte di HOTELA

Se HOTELA è chiamata a rispondere in vece di un terzo responsabile, la persona assicurata e i suoi superstiti sono tenuti a cederle i propri diritti fino a concorrenza dell'importo versato da HOTELA.

Articolo 8 - Spese di guarigione

8.1 Copertura di base

HOTELA assume le spese elencate qui sotto, nella misura in cui esse superano le prestazioni previste dalla LAINF:

a) le spese necessarie per trattamenti medici eseguiti o prescritti da personale sanitario ai sensi della LAINF, come pure le spese ospedaliere nella divisione concordata e le spese per la cura, il soggiorno e la pensione in caso di cure, prescritte da un medico ed eseguite, con il consenso di HOTELA, in uno stabilimento specializzato;

b) durante i trattamenti menzionati alla let. *a)*, i costi per i trattamenti del personale infermieristico diplomato, estraneo alla famiglia della persona assicurata, o messo a disposizione da enti pubblici o privati nonché le spese di noleggio di apparecchiature per malati;

c) le spese per il primo acquisto di protesi, occhiali, apparecchi acustici e mezzi ausiliari ortopedici, come pure le spese per la loro riparazione o la loro sostituzione (valore a nuovo) se vengono danneggiati o distrutti da un infortunio che necessita i trattamenti elencati nella let. *a)*;

d) le spese per i trasporti della persona assicurata resi necessari dall'infortunio, purché siano in relazione con la cura medica; i trasporti aerei, ma soltanto sino all'ospedale più vicino e appropriato per il trattamento, sono pagati solo se si rivelano indispensabili per ragioni tecniche o mediche. I trasporti per mezzo di veicoli (taxi e simili) che non appartengono ai servizi pubblici, sono pagati soltanto se non si può esigere dalla persona assicurata che utilizzi mezzi di trasporto pubblici (treno, tram, autobus, ecc.);

e) le spese per:

- il recupero della salma se il decesso deriva da un infortunio assicurato;
- la ricerca e il salvataggio della persona assicurata fino a concorrenza di CHF 20'000.- al massimo per infortunio;
- il trasporto della salma della persona deceduta a seguito di un infortunio assicurato, fino al luogo dove deve essere sepolta (comprese le spese causate da eventuali formalità ufficiali alla dogana) fino a concorrenza di CHF 20'000.-. Le spese sono rimborsate alla persona che dimostra di averle sostenute.

Rue de la Gare 18 • Case Postale 1251 • 1820 Montreux 1 • T. 021 962 49 49 • info@hotela.ch • www.hotela.ch

8.2 Spese di pulizia

HOTELA assume inoltre, fino a concorrenza di CHF 2'000.- per ogni infortunio, le spese di pulizia, di riparazione o di sostituzione (valore a nuovo) di abiti della persona assicurata danneggiati in occasione di un infortunio risarcibile, come pure le spese per la pulizia di veicoli o altri oggetti appartenenti a persone private che hanno partecipato al salvataggio e al trasporto del ferito.

8.3 Aiuto domestico

Per le persone assicurate che presentano un'incapacità al lavoro di almeno il 50%, HOTELA paga un aiuto per il disbrigo delle faccende quotidiane necessarie per la gestione dell'economia domestica e la cura del giardino se la persona stessa dimostra di averne bisogno in base al certificato rilasciato dal suo medico curante.

Su presentazione dei documenti giustificativi (fatture ecc.) vengono versati al massimo CHF 60.- al giorno.

Se l'aiuto domestico è effettuato da un'organizzazione riconosciuta dalla LAMal o dalla LAINF, HOTELA indennizza al massimo CHF 60.- al giorno e, nel caso contrario, CHF 30.- al giorno, fino a un massimo in tutti i casi di CHF 3'000.- per infortunio.

Non è coperto il lavoro svolto da un membro della famiglia o da una persona che convive con la persona assicurata.

8.4 Medicina alternativa

HOTELA versa un contributo per i costi legati alle seguenti terapie, a condizione che vengano eseguite da un medico diplomato FMH o da un terapeuta iscritto al Registro di medicina empirica (RME): osteopatia, linfodrenaggio, agopuntura, medicina tradizionale cinese e fitoterapia.

La copertura è limitata a 2 x 9 sedute, fino a un massimo di CHF 100.- per seduta. Dopo la 9ª seduta occorre una prescrizione medica.

8.5 Spese private in caso di ospedalizzazione

HOTELA si fa carico delle seguenti spese private: noleggio di un televisore, connessione internet e spese di telefono private fatturate dall'ospedale in aggiunta al soggiorno ospedaliero e per un importo massimo di CHF 500.- per infortunio.

8.6 Servizio di custodia di bambini

Se la persona assicurata deve essere ospedalizzata a seguito di un infortunio assicurato, HOTELA versa un contributo di CHF 10.- all'ora, fino a un massimo di 6 ore settimanali, per le spese di custodia da parte di terzi dei bambini di età inferiore ai 12 anni per i quali la persona assicurata ha l'autorità parentale, fino a un massimo di CHF 1'000.- per infortunio. La persona assicurata deve fornire la prova delle spese sostenute per la custodia. Sono riconosciuti come tali i costi per la custodia tramite istituzioni pubbliche o private di cure a domicilio, aiuto domiciliare, aiuto familiare o simili. Non sono riconosciuti come tali i costi di familiari, vicini o conoscenti.

È esclusa la partecipazione a spese per la custodia già effettuata abitualmente prima dell'ospedalizzazione, indipendentemente dal verificarsi dell'evento assicurato.

8.7 Garanzia di pagamento

Su richiesta della persona assicurata, HOTELA rilascia una garanzia a copertura delle spese; quest'ultima viene rilasciata non appena viene stabilito l'obbligo di intervento di HOTELA.

8.8 Terzo responsabile

HOTELA non paga le spese di guarigione che sono state prese a carico da un terzo responsabile o dal suo assicuratore. Se HOTELA è chiamata a rispondere in vece del terzo responsabile o del suo assicuratore, la persona assicurata e i superstiti sono tenuti a cederle i propri diritti fino all'ammontare versato da HOTELA.

8.9 Altre assicurazioni

HOTELA è tenuta a fornire le prestazioni precitate esclusivamente a titolo sussidiario, vale a dire se nessun altro assicuratore è tenuto a erogare prestazioni.

Se altre assicurazioni danni sono tenute a delle prestazioni unicamente a titolo sussidiario, HOTELA verserà la parte che corrisponde alla proporzione tra le prestazioni da lei coperte e l'importo totale di tutti gli altri assicuratori.

8.10 Limitazione e durata delle prestazioni

HOTELA paga le spese di guarigione durante cinque anni a partire dal giorno dell'infortunio, fino al massimo di CHF 2 milioni per caso.

Articolo 9 - Rischio speciale / deduzione per ricovero ospedaliero

Qualora il certificato d'assicurazione preveda questa clausola, HOTELA indennizza le riduzioni e i rifiuti di prestazioni dell'assicuratore LAINF a seguito di un infortunio dovuto a una negligenza grave (art. 37 cpv. 2 LAINF) o a un atto temerario (art. 50 OAINF).

Sono esclusi da questa copertura gli infortuni verificatisi nelle circostanze seguenti:

- perpetrazione di un crimine o di un delitto o se la persona assicurata era alla guida di un veicolo a motore in stato di ebrezza con un tasso alcolemico pari o superiore a 1.5‰;
- servizio militare all'estero e partecipazione ad atti di guerra, terrorismo o banditismo;
- partecipazione a risse o baruffe, salvo se la persona assicurata è stata ferita dai protagonisti pur non partecipando alla rissa, oppure stava soccorrendo una persona indifesa;

Rue de la Gare 18 • Case Postale 1251 • 1820 Montreux 1 • T. 021 962 49 49 • info@hotela.ch • www.hotela.ch

- pericoli ai quali la persona assicurata si espone provocando altre persone;
- partecipazione a disordini;
- se la persona assicurata ha provocato intenzionalmente il danno alla salute (suicidio e tentativo di suicidio, automutilazione o tentativo di automutilazione);
- eventi sismici;
- fatti di guerra, guerra civile o eventi simili in Svizzera e all'estero. Se questi eventi sorprendono la persona assicurata durante un soggiorno all'estero, la copertura assicurativa termina solo 14 giorni dopo la prima manifestazione;
- esposizione alle radiazioni ionizzanti e al verificarsi di danni derivanti dall'energia nucleare. Sono tuttavia assicurati i danni alla salute dovuti alla radioterapia prescritta da un medico in seguito a un infortunio assicurato o a una malattia professionale assicurata.

HOTELA rimborsa inoltre la partecipazione alle spese di mantenimento a carico della persona assicurata nell'ambito dell'assicurazione contro gli infortuni LAINF o dall'assicurazione militare federale in caso di soggiorno in un istituto ospedaliero.

Articolo 10 - Lacune d'assicurazione

10.1 Ricadute e conseguenze tardive di infortuni anteriori

In caso di ricadute e di conseguenze tardive d'infortuni anteriori che non erano assicurati o per i quali l'assicuratore precedente non è più tenuto a versare prestazioni, in caso d'incapacità lavorativa della persona assicurata HOTELA versa l'80% del salario assicurato al momento della ricaduta o delle conseguenze tardive così come l'indennità giornaliera complementare convenuta.

10.2 Impiegati a tempo parziale

Le persone impiegate presso diversi datori di lavoro che lavorano meno di 8 ore la settimana presso ciascuno di essi, beneficiano comunque della copertura assicurativa contro gli infortuni non professionali. In caso d'incapacità lavorativa della persona assicurata, HOTELA versa l'80% del salario percepito nell'azienda assicurata così come l'indennità giornaliera complementare convenuta.

Articolo 11 - Calcolo delle prestazioni nell'assicurazione secondo il sistema dei salari

11.1 Base di calcolo

Il calcolo delle somme d'assicurazione si fonda sulla base del reddito sottoposto all'AVS e realizzato nell'azienda assicurata così come degli assegni familiari versati a titolo di assegni per i figli, per la formazione o per l'economia domestica.

Sono considerati reddito anche i salari o parti di salari sui quali, a causa dell'età della persona assicurata, non sono percepiti contributi AVS. Se per certe persone è stata menzionata nel contratto d'assicurazione una somma di salario fissa, soltanto questa somma servirà a determinare la prestazione.

11.2 Decesso e invalidità

Le prestazioni in caso di decesso e invalidità sono calcolate sulla base del salario che la persona assicurata ha percepito nell'azienda assicurata presso HOTELA durante l'anno precedente l'infortunio, inclusi gli elementi del salario non ancora percepiti che le sono dovuti.

Se il rapporto di lavoro è durato meno di un anno, il salario percepito durante questo periodo è convertito in guadagno annuale. Per una persona assicurata esercitante un'attività stagionale, la conversione si limita alla durata normale di questa attività.

Se nel corso dell'anno precedente l'infortunio il salario della persona assicurata è stato ridotto per causa di servizio militare, servizio civile, servizio nella protezione civile, o in seguito a infortunio, malattia, maternità, disoccupazione o disoccupazione parziale, il guadagno assicurato è quello che la persona assicurata avrebbe ricevuto senza il verificarsi di queste eventualità.

11.3 Indennità giornaliera

L'indennità giornaliera in caso d'incapacità lavorativa è calcolata sulla base del salario che la persona assicurata ha percepito nell'azienda assicurata presso HOTELA prima dell'infortunio, inclusi gli elementi del salario non ancora percepiti che le sono dovuti. Questo salario è convertito in guadagno annuale e diviso per 365.

Il salario annuale assicurato preso in considerazione per ogni persona ammonta a 2.5 volte l'importo massimo del salario annuale assicurato ai sensi dell'art. 22 cpv. 1 OAINF.

IV. Sinistri

Articolo 12 - Obblighi

12.1 Annuncio
Quando si verifica un infortunio, HOTELA deve esserne avvertita al più tardi entro 30 giorni. In caso di decesso della persona assicurata a seguito dell'infortunio, il caso deve essere annunciato entro 24 ore affinché HOTELA possa richiedere se necessario, a sue spese, un'autopsia prima dell'inumazione. Nell'impossibilità di effettuare questo atto istruttorio e di stabilire la causa accidentale del decesso, HOTELA si riserva il diritto di limitare o di rifiutare le prestazioni. Questo si applica anche se le persone aventi diritto alle prestazioni non autorizzano l'autopsia.

Rue de la Gare 18 • Case Postale 1251 • 1820 Montreux 1 • T. 021 962 49 49 • info@hotela.ch • www.hotela.ch

12.2 Cure mediche

Quando si verifica un infortunio, dev'essere chiamata al più presto una persona esercitante una professione sanitaria secondo la LAINF e vigilare che le cure mediche eseguite siano adeguate.

12.3 Misure e segreto professionale

La persona assicurata o l'avente diritto deve adottare tutte le misure utili per stabilire le circostanze dell'infortunio e il suo seguito.

La persona assicurata libera inoltre dal segreto d'ufficio gli ospedali, i medici, le autorità, le società o gli istituti d'assicurazione, in particolare l'assicurazione-invalidità e gli istituti di previdenza professionale, e li autorizza a fornire a HOTELA tutte le informazioni richieste in relazione al caso annunciato.

La persona assicurata o l'avente diritto perde il diritto alle prestazioni se non risponde alle domande di HOTELA sull'argomento.

12.4 Trattamento medico

Se la persona assicurata non si sottopone alle cure mediche alle quali si può ragionevolmente esigere che si sottoponga e per le quali ci si può attendere un notevole miglioramento della sua capacità lavorativa, perde il suo diritto alle prestazioni.

12.5 Esame medico

HOTELA si riserva il diritto di far esaminare, a sue spese, la persona assicurata da un medico di sua scelta. La persona assicurata perde il suo diritto alle prestazioni se non si sottopone a un tale esame.

Articolo 13 - Concorso di malattie e d'infermità

Se le conseguenze dell'infortunio sono state aggravate da una malattia, uno stato morboso o un'infermità anteriore all'infortunio o subentranti dopo l'infortunio ma indipendentemente da questo, le prestazioni di HOTELA in caso di decesso e d'invalidità saranno ridotte, secondo l'equo giudizio del perito, in misura corrispondente all'influsso del fattore estraneo all'infortunio.

Articolo 14 - Imputazione sulle pretese di responsabilità civile

Le prestazioni d'assicurazione danni versate in virtù delle presenti Condizioni generali d'assicurazione sono imputate sulle pretese di responsabilità civile avanzate dalla persona assicurata o dai suoi superstiti nei confronti dello stipulante o di altri collaboratori dell'azienda. HOTELA può esercitare un diritto di regresso contro terzi responsabili.

Articolo 15 - Cessione dei diritti

Senza il consenso formale di HOTELA, i diritti alle prestazioni assicurate non possono essere né ceduti, né costituiti in pegno.

V. Durata e validità dell'assicurazione per ogni persona assicurata

Articolo 16 - Inizio e fine della copertura assicurativa

16.1 Inizio dell'assicurazione

Si applicano le disposizioni della LAINF.

16.2 Fine dell'assicurazione

Per la persona assicurata la copertura assicurativa termina:

a) l'ultimo giorno che precede l'inizio dell'attività presso un nuovo datore di lavoro;

b) l'ultimo giorno che precede quello durante il quale la persona assicurata ha diritto a un'indennità di disoccupazione;

c) ma al più tardi il 31° giorno dal termine del diritto ad almeno metà salario.

In caso di prolungamento dell'assicurazione LAINF mediante convenzione, la copertura complementare non viene prolungata.

VI. Durata del contratto

Articolo 17 - Inizio del contratto

L'assicurazione prende effetto a partire dalla data indicata nella domanda di affiliazione.

Articolo 18 - Fine del contratto

Il contratto è stabilito per una durata iniziale di 3 anni o per la durata iniziale residua del contratto LAINF già esistente presso HOTELA.

Alla scadenza della durata iniziale e qualora non venga disdetto entro i termini stabiliti, il contratto è prorogato tacitamente anno per anno. Il contratto termina in caso di disdetta del contratto d'assicurazione contro gli infortuni LAINF concluso con HOTELA.

Articolo 19 - Diritto di disdetta

Il contratto d'assicurazione può essere disdetto per iscritto o in altra forma che consenta la prova per testo da ciascuna delle parti tre mesi prima della scadenza della durata d'assicurazione convenuta e, successivamente, per la fine di ogni anno civile seguente. La disdetta è valida se è pervenuta a HOTELA o allo stipulante al più tardi l'ultimo giorno prima dell'inizio di questo termine di tre mesi.

Dopo ogni infortunio per il quale HOTELA è tenuta a versare delle prestazioni, lo stipulante può rescindere il contratto per iscritto, entro 14 giorni dopo aver preso conoscenza del versamento. Il contratto termina al momento in cui la disdetta è pervenuta a HOTELA.

Rue de la Gare 18 • Case Postale 1251 • 1820 Montreux 1 • T. 021 962 49 49 • info@hotela.ch • www.hotela.ch

HOTELA ha la facoltà di disdire il contratto per iscritto nel momento in cui versa le prestazioni assicurative. Qualora HOTELA annulli il contratto, la sua responsabilità termina 14 giorni dopo la ricezione della disdetta da parte dello stipulante.

Nell'eventualità di un adeguamento dei tassi di premio, lo stipulante ha il diritto di rescindere il contratto entro la fine dell'anno d'assicurazione in corso, sia per quanto concerne la parte interessata dalla modifica che per l'ammontare complessivo. La disdetta è valida se è stata pervenuta a HOTELA entro l'ultimo giorno dell'anno d'assicurazione. La mancata disdetta da parte dello stipulante sarà intesa come un'accettazione dell'adeguamento del contratto.

VII. Premi

Articolo 20 - Base di calcolo del premio

Il premio è calcolato nel modo seguente:

- per i salari LAINF, sulla base della somma salariale soggetta ai premi dell'assicurazione contro gli infortuni LAINF;
- per i salari eccedenti, sulla parte del salario totale soggetto all'AVS che eccede il salario LAINF. Il salario massimo assicurabile (LAINF + eccedente) per persona e per anno è tuttavia limitato a 2.5 volte l'importo massimo del guadagno annuale assicurato ai sensi dell'art. 22 cpv. 1 OAINF.

Articolo 21 - Conteggio dei premi

Durante l'anno, degli acconti saranno versati sulla base della massa salariale annunciata o stimata. Alla fine di ogni anno o all'estinzione del contratto, sarà effettuato un conteggio finale dei premi sulla base della massa salariale definitiva.

A tal fine, HOTELA provvederà a inviare allo stipulante un modulo che quest'ultimo dovrà restituire, debitamente compilato, entro 30 giorni.

Se lo stipulante non dovesse rinviare il modulo necessario alla determinazione del conteggio finale dei premi, HOTELA si riserva il diritto di fissare i premi definitivi a propria discrezione.

Articolo 22 - Pagamento con acconti

Per gli stipulanti con una massa salariale annuale globale superiore a CHF 200'000.-, l'incasso dei premi avverrà con cadenza mensile. Per gli assicurati con una massa salariale annuale globale inferiore a CHF 200'000.-, i premi saranno incassati con cadenza trimestrale.

La fatturazione frazionata dei premi non comporta per lo stipulante alcuna maggiorazione del premio.

Articolo 23 - Scadenza

I premi devono essere pagati entro la data di scadenza indicata nelle fatture d'acconto o finale.

Articolo 24 - Diffida

Se i premi non vengono versati alle scadenze convenute, lo stipulante è diffidato per iscritto di versare l'ammontare entro 14 giorni. Se la diffida non produce alcun effetto, gli obblighi di HOTELA saranno sospesi per tutti gli infortuni che dovessero verificarsi successivamente alla scadenza del termine precitato.

Articolo 25 - Modifica della tariffa dei premi

Se la tariffa dei premi è modificata, HOTELA può esigere l'adattamento del contratto d'assicurazione a partire dell'anno d'assicurazione successivo. A tal fine, HOTELA è tenuta a comunicare le nuove condizioni contrattuali entro 30 giorni dalla fine dell'anno d'assicurazione in corso.

Articolo 26 - Partecipazione alle eccedenze

Se il contratto lo prevede, lo stipulante riceve una parte delle eventuali eccedenze di premi. Il diritto alle eccedenze inizia al termine di ogni periodo di 3 anni d'assicurazione completi consecutivi (periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre), di seguito periodo di conteggio, durante i quali questa prestazione è stata concordata.

La parte relativa alle eccedenze dei premi di cui ha diritto lo stipulante è definita nel contratto d'assicurazione. Per ottenere il risultato d'assicurazione, le prestazioni versate durante i 3 anni d'assicurazione completi consecutivi devono essere dedotte dal premio netto.

Il conteggio viene effettuato al più presto 4 mesi dopo la fine del periodo di conteggio, ma soltanto una volta incassati tutti i premi, gli eventuali costi e interessi relativi al periodo di conteggio e dopo la liquidazione e l'indennizzo di tutti i sinistri verificatisi durante questo periodo. Per il calcolo della partecipazione alle eccedenze, tutti i casi di sinistro verificatisi durante la copertura assicurativa collettiva sono a carico del contratto collettivo.

Se i sinistri relativi a un periodo di conteggio concluso vengono annunciati o indennizzati dopo aver effettuato il conteggio, sarà effettuato un nuovo conteggio di partecipazione. HOTELA chiede la restituzione delle quote versate in eccedenza.

Il diritto a una partecipazione alle eccedenze si estingue se il contratto viene disdetto prima del termine del periodo di conteggio.

VIII. Disposizioni finali

Articolo 27 - Comunicazioni

Tutte le comunicazioni dello stipulante o della persona assicurata devono essere indirizzate a HOTELA Assicurazioni SA, rue de la Gare 18, 1820 Montreux.

Tutte le comunicazioni da parte di HOTELA sono da ritenersi valide se inoltrate all'ultimo indirizzo comunicato dallo stipulante o dalla persona assicurata.

Rue de la Gare 18 • Case Postale 1251 • 1820 Montreux 1 • T. 021 962 49 49 • info@hotela.ch • www.hotela.ch

Articolo 28 - Foro giuridico

Per qualsiasi controversia risultante dal contratto d'assicurazione, HOTELA può essere citata in giudizio:

- presso il domicilio svizzero o la sede sociale svizzera dello stipulante;
- presso il domicilio svizzero dell'assicurato o dell'avente diritto;
- presso il luogo di lavoro svizzero dell'assicurato;
- presso il sede di HOTELA, a Montreux.

Rue de la Gare 18 • Case Postale 1251 • 1820 Montreux 1 • T. 021 962 49 49 • info@hotela.ch • www.hotela.ch